



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13194/2017 promossa da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.
Roberto Fratoni ed elettivamente domiciliato in PRATO, VIA DANTE N.7

ATTORE OPPONENTE

contro

[REDACTED], in persona
della Dr.ssa Myriam Laurenti, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Marchisello Di Blasi
ed elettivamente domiciliata in FIRENZE, VIA A. POLIZIANO N. 5;

CONVENUTA OPPOSTA

e nei confronti di

[REDACTED], con la procuratrice [REDACTED] A. (c.f.
01461980524), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti
ed elettivamente domiciliata in FIRENZE, VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 19

TERZA INTERVENUTA

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso così come precisato nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in PCT in data 15.03.2021 e 17.03.2021:

per l'attore opponente, "IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: perché accertato il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] per non avere la stessa dimostrato e provato la titolarità del diritto alla partecipazione al giudizio adempiendo alle formalità previste dall'articolo 58 T.U.B relative al deposito della documentazione attestante la cessione del credito (Gazzetta Ufficiale e C.C.I.A.A.), dichiarare la sua estromissione dal giudizio con vittoria di spese e competenze in favore della parte opponente da distrarsi in favore del procuratore antistatario,

IN VIA ISTRUTTORIA affinché il Giudice Voglia ammettere la CTU richiesta nel corso del giudizio per la analisi della documentazione prodotta e della CTP versata in atti ponendo al CTU il quesito di cui alla memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. o secondo il quesito che lo stesso intenderà porre al consulente. Con conferma del Dott. Muzio Salvini come C.t.p. La parte opponente per il resto si riporta alle conclusioni in rito, nel merito, in via riconvenzionale ed istruttoria, ivi compresa la richiesta formulata ai sensi dell'articolo 210 c.p.c, esposte in atti. ", (quindi, come da atto di citazione: "IN OGNI CASO, previo accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace e/o comunque annullabile il decreto opposto per i motivi di cui in narrativa.

IN VIA PRINCIPALE

1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, che il contratto di finanziamento del 01.04.08 n. 1809-741391921 risulta privo dell'indicazione del tasso di interesse (art. 2 del contratto) e dell'indicazione degli oneri aggiuntivi in caso di mora (art. 3 del contratto) e quindi si pone in palese violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 e 1419 c.c. e 117 TUB ed è incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione degli art. 1322 e/o violazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 192/1988, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere nella misura individuata dal comma 7 dell'art. 117 TUB (tasso minimo BOT) e/o in quel diverso saggio che verrà accertato in corso di causa;

2) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto ed alla perizia allegata, che, con riferimento al finanziamento del 01.04.08 n. 1809-741391921, l'ISC verificato dal perito è pari a



7,36 % e/o a quella diversa maggiore o minore percentuale accertata in corso di causa a dispetto dell'ISC contrattuale del 7,29 %;

3) Dichiararsi conseguentemente, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, nulla la clausola determinativa degli interessi del contratto di in oggetto perché posta in violazione dell'art. 117 TUB essendo stato rilevato che l'ISC/TAEG pattuito in contratto è difforme rispetto all'ISC applicato dalla banca e verificato dal perito, individuando conseguentemente il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere nella misura dell'art. 117, co.7, TUB (utilizzo tasso minimo B.O.T.) e/o in quel diverso saggio che verrà accertato in corso di causa;

4) Accertare conseguentemente che parte attrice, con riferimento al finanziamento del 01.04.08 n. 1809-741391921, ha corrisposto alla Banca interessi non dovuti nella misura di euro 69.611,46 (tot. Interessi pagati – tot. Interessi BOT) e/o in quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa;

5) Rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento stesso come indicato in premessa e determinare il debito residuo dell'opponente;

NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE

6) Accertare che in relazione al conto corrente n. 631238.89 (ex 8561.82) ed ai contratti di apertura di credito in conto corrente la banca abbia incamerato, sulla scorta dell'elaborato peritale allegato e delle argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto, somme tutte illegittime poiché non dovute da parte del sig. Rosignoli a titolo di interessi, commissioni, spese ed oneri di qualsivoglia natura o comunque denominate, nella misura di euro 65.427,51 o di quella maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa;

7) Riconoscere ed accertare sui predetti rapporti l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

8) Accertare che sul conto corrente n. 631238.89 (ex 8561.82) e sui contratti di apertura di credito per cui è causa – si sono rinvenuti spese e interessi non dovuti per tutti i titoli dedotti in narrativa;

9) Accertare e dichiarare le somme maturate in favore dell'opponente, in ragione della illegittimità / o illiceità e/o nullità degli addebiti della Banca sul conto corrente n. 631238.89 (ex 8561.82) e sui contratti di apertura di credito per i titoli di cui in premessa, fino alla data di espletamento di CTU;



10) *Soppesare e pertanto determinare, che per effetto di tutte le somme che saranno accertate non dovute dall'opponente Rag. [REDACTED] sui predetti rapporti questi vanta un credito in ripetizione verso l'istituto ingiungente ovvero sia il credito che si otterrà ricalcolando l'importo dovuto tramite la detrazione di quanto indebitamente addebitato a titolo di interessi, spese, commissioni, remunerazioni e oneri comunque denominati non dovuti sul conto corrente n. 631238.89 (ex 8561.82) e sui contratti di apertura di credito nella misura che risulterà ad istruttoria espletata;*

11) *Compensare dunque le somme di cui risultasse creditore l'opponente in forza di quanto premesso, nei confronti della Banca convenuta, con le somme di cui lo stesso opponente risulterà debitore della Banca medesima in forza del finanziamento citato, previa rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento stesso e rideterminando l'importo eventualmente (ed effettivamente) dovuto”;*

per la terza intervenuta, come da comparsa di costituzione della convenuta opposta del 08.11.2017 (conclusioni che rimangono ferme anche per la convenuta opposta non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni): *“vaglia il Tribunale Eccellentissimo, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'opposizione interposta da [REDACTED] al Decreto Ingiuntivo n. 2960 del 16/06/2017, respingersi altresì la domanda riconvenzionale confermandosi integralmente l'impugnata ingiunzione e in ogni caso condannarsi [REDACTED] al pagamento verso [REDACTED] della somma di € 188.046,98, oltre interessi, spese e competenze. Vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.*

FATTO E DIRITTO

In data 16.06.2017 il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n. 2960/2017, provvisoriamente esecutivo, con cui ordinava al Sig. [REDACTED] il pagamento di euro 188.046,98, oltre interessi e spese, in favore di Banca [REDACTED], quale rimborso di capitale e rate insolte del contratto di finanziamento chirografario n. 1809-741391921 di euro 200.000,00 stipulato il 01.04.2008 (doc.1 fascicolo monitorio), integrato da scrittura privata del 10-11.02.2011 (doc. 2 fascicolo monitorio) e risolto con raccomandata del 30.08.2016 (doc. 4 fascicolo monitorio). Tale ammontare, in particolare, risultava così costituito: euro 120.561,48 per rate insolte, euro 67.480,50 per residuo capitale, euro 5,00 per spese (cfr. certificato ex art. 50 TUB, doc. 3 fascicolo monitorio).

Con atto di citazione del 12.09.2017 il sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso



il decreto ingiuntivo in oggetto, chiedendone, oltre alla sospensione della provvisoria esecutività, la revoca, l'annullamento e/o la riforma. In specie, l'opponente contestava, sulla scorta della perizia del Dott. Salvini (doc.2 fascicolo di parte attrice), la mancata indicazione dei tassi di interesse nel contratto di finanziamento n. 1809-741391921 azionato in via monitoria, ferma la mancata sottoscrizione e l'assenza di registrazione del relativo documento di sintesi; la mancata indicazione degli oneri aggiuntivi in caso di mora; l'applicazione di un ISC difforme rispetto a quanto pattuito. Per l'effetto, rilevava quindi un indebito complessivo di euro 69.611,46, di cui 38.365,52 relativamente alle rate già riscosse ed euro 31.245,94 relativamente alle rate insolute, da scomputare rispetto a quanto chiesto in via ingiuntiva.

Parte attrice, inoltre, azionava in via riconvenzionale il rapporto di conto corrente n. 6312389.89 (ex 8561.82), di cui rilevava la totale assenza di forma scritta, ascrivibile anche alle relative aperture di credito, e chiedeva di compensare l'indebito derivante dall'applicazione illegittima di tutti gli oneri correlati con il credito azionato in via monitoria dalla Banca.

Banca [REDACTED] depositava in data 08.11.2017 "memoria" di replica ad Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione", domandando il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività ed eccependo, in via di anticipazione delle questioni dedotte nella comparsa di costituzione e risposta depositata successivamente per la fase di merito:

- circa il contratto di finanziamento n. 1809-741391921: 1) la piena prova della somma azionata in via di ingiunzione, in forza della produzione in sede monitoria del contratto di finanziamento corredato dal documento di sintesi contenente le condizioni contrattuali, debitamente sottoscritto per ricevuta, il piano di ammortamento e l'atto di erogazione con relativa quietanza; 2) l'espressa pattuizione del tasso di interesse al 6,90 % annuo; 3) l'irrilevanza dell'ISC; 4) l'esplicito riconoscimento del debito da parte del Sig. [REDACTED] (doc. 1 fascicolo di parte convenuta).

- circa il contratto di conto corrente n. 6312389.89 (ex 8561.82): il mancato assolvimento



dell'onere probatorio gravante sull'opponente.

Con ordinanza del 14.11.2017 il precedente G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

La Banca convenuta, con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2018, quindi, richiamava le argomentazioni già sollevate nella "memoria di replica ad Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione", deducendo altresì la piena validità del contratto bancario sottoscritto dal solo cliente (cd. "monofirma").

Dato atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale di mediazione depositato in data 19.10.2018 da [REDACTED]) e della costituzione dell'Avv. Fratoni per parte attrice, in sostituzione dei precedenti difensori, la scrivente, nel frattempo assegnataria della causa, rigettava con ordinanza del 06.11.2019 le istanze istruttorie avanzate dall'opponente, ritenendo generica la richiesta di ordine di acquisizione di "tutti i documenti che ancora la banca non ha prodotto spontaneamente ai sensi della procedura ex articolo 119 TUB e questo anche ai sensi dell'articolo 210 c.p.c." e superflua la richiesta di CTU da questa avanzata.

In data 05.02.2020 si costituiva in giudizio, per mezzo della procuratrice [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], asserendo di essere divenuta legittima titolare del credito in contestazione, per effetto della cessione del credito perfezionatasi con Banca [REDACTED] S.p.a. e attestata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151 (doc. 3 fascicolo terza intervenuta).

La causa è stata istruita con prove documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle trascritte conclusioni all'udienza, tenutasi con il cd. "rito cartolare", del 22.03.2021.

Venendo al merito della controversia e analizzando innanzitutto le questioni attinenti al contratto di finanziamento chirografario n. 1809-741391921 azionato in via monitoria, si deve preliminarmente denotare che il riconoscimento dell'indebitito espresso Rag. [REDACTED] nella domanda di rinegoziazione del 09.02.2011 (doc. 2 fascicolo monitorio e doc. 1 fascicolo di parte convenuta) non può avere una valenza dirimente ai fini della presente



controversia. Come riconosciuto dalla Corte di Legittimità, *la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento*" (Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22588, DeJure). Dunque, anche il riconoscimento del debito non esime dalla verifica della validità degli addebiti applicati al cliente, contestati da parte opponente.

Premesso ciò, non possono in ogni caso trovare accoglimento le doglianze sollevate da parte attrice opponente in relazione al contratto di finanziamento n. 1809-741391921.

In primo luogo, non può essere condivisa la ricostruzione dell'attrice secondo cui, in mancanza dell'indicazione del tasso di interesse praticato nell'art. 2 ("Condizioni del tasso") del contratto di finanziamento in oggetto, dovrebbe trovare applicazione il combinato disposto del comma 4 e 7 dell'art. 117 TUB (cfr. atto di citazione, p. 4). Al riguardo, si deve evidenziare che le condizioni del tasso di interesse sono esplicitamente individuate nel documento di sintesi, posto in allegato al contratto e da esso espressamente richiamato (cfr. art. 10 del contratto di finanziamento n. 1809-741391921, intitolato "trasparenza bancaria" e specificamente sottoscritto dal correntista: *"Dichiara, altresì, che la Banca mutuante ha consegnato il "documento di sintesi" recante le più significative condizioni contrattuali ed economiche del presente finanziamento, e che tale documento essa Parte mutuataria ha sottoscritto per ricevuta in data odierna"*). In tale documento, nella parte intestata "Condizioni economiche del servizio", si prevede l'operatività di un tasso fisso al 6,94%, la quale si deve pertanto ritenere applicabile al rapporto in discussione.

In senso contrario a quest'ultima risultanza, del resto, non può neppure farsi riferimento alla dedotta nullità del documento di sintesi per difetto di sottoscrizione e di registrazione



del medesimo (cfr. atto di citazione, p. 4). La sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti del contratto di finanziamento, di cui documento di sintesi costituisce parte integrante sotto il profilo contenutistico e strutturale (esplicito in tal senso il richiamato art. 10 del contratto di finanziamento: “il *“documento di sintesi” recante le più significative condizioni contrattuali ed economiche del presente finanziamento*”; in senso analogo si veda anche l'allegato al contratto di finanziamento, specificamente sottoscritto dal sig. Rosignoli, in cui questo *“dichiara di ricevere lo schema contrattuale relativo al servizio/prodotto SERVIZIO MUTUI - 1809-741391921 (...) costituito dalle seguenti parti: documento di sintesi appositamente stampato (...)”*), esclude la configurabilità del vizio di forma sollevato dall'attrice.

In definitiva, si deve quindi riconoscere, come espresso già da precedente giurisprudenza di merito, che *“il documento di sintesi sottoscritto per ricevuta dal cliente costituisce un evidente indice di pubblicità e conoscibilità delle condizioni applicabili che tiene luogo del contratto”* (Tribunale Torino sez. I, 29/11/2017, n.5794, Banca Dati DeJure).

Sempre con riguardo al tasso di interesse applicato al contratto, infondato, oltre che tardivo, si presenta infine il rilievo relativo alla violazione dell'art. 1283 c.c. per ammortamento alla francese degli interessi applicati al contratto (comparsa conclusionale di parte attrice, pp. 8-9). La giurisprudenza di questo Tribunale, sul punto, ha già avuto modo di precisare che *“non risulta concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al piano di ammortamento cd. alla francese (quale quello in esame, come anche rilevato dal CTU), difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.”* (Tribunale di Firenze, 31/12/2018, n. 3589, Banca Dati DeJure). In ragione di ciò, anche tale istanza deve essere rigettata.

Del pari, non possono trovare accoglimento le doglianze di parte attrice relative alla mancata previsione in contratto degli eventuali maggiori oneri in caso di mora (cfr. atto di citazione, p. 5) e alla indicazione di un indicatore sintetico di costo difforme da quello effettivamente applicato dall'istituto di credito.

Quanto al primo profilo, l'art. 4 (“interessi di mora”) del contratto di finanziamento n.



1809-741391921 recita: “*Il mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute ed ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate, oltre a produrre di pieno diritto a favore della Banca la maturazione degli interessi di mora nella misura di 2,060 punti in più del tasso convenzionalmente convenuto sulle singole rate, darà altresì alla Banca stessa la facoltà di dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine per le rate non scadute e quindi il diritto di esigere il pagamento di tutto il suo credito senza necessità per la medesima di provvedere alla costituzione in mora, nonché il diritto di agire in qualsiasi sede per ottenere il pagamento del proprio credito*”. Dunque, il negozio stabilisce espressamente i maggiori oneri applicabili in caso di mora.

Quanto all'Indicatore Sintetico di Costo, invece, l'opponente rileva che “*mentre il contratto notarile riporta un ISC (indicatore sintetico di costo) pari al 7,29 %, il perito ha accertato (cfr. pag. 13 della perizia – doc. 1) che l'ISC concretamente applicato dall'istituto bancario risulta pari a 7,36 %*” (atto di citazione, p. 5). In tema, tuttavia, si ritiene di aderire al maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'erronea indicazione dell'ISC non può determinare la nullità totale o parziale del contratto. Tale orientamento, recentemente confermato anche dal presente Tribunale (Tribunale di Firenze, sez. III, 22/07/2020, n. 1737, Banca Dati DeJure: “*I casi di violazione dell'ISC, secondo la giurisprudenza di merito, sono riconducibili sì alla violazione della normativa in tema di trasparenza, come dedotto da parte attrice, ma in ogni caso non danno luogo a un vizio di nullità*”), assume che l'erronea o omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo uno strumento di carattere informativo (Tribunale Bergamo sez. III, 29/10/2019, n. 2244, Banca Dati DeJure). L'ISC, difatti, non è un tasso, ma è un indicatore del costo complessivo del finanziamento avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo. La sua inesatta indicazione non comporta, pertanto, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, che peraltro è comunque ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci elencati nel contratto. Stante il suo valore sintetico l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione de tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti (Corte appello Torino sez. I, 05/10/2020, n. 973, Banca Dati DeJure). L'eventuale

pagina 9 di 13



erronea indicazione dell'ISC, quindi, può al più rilevare, ricorrendone i presupposti, ai fini dell'esercizio di rimedi ablativi contro i vizi del consenso (Corte d'Appello Milano, ordinanza del 05.05.2018) o sotto l'aspetto della responsabilità precontrattuale (Tribunale Vicenza, 20/08/2020, n.1391, Banca Dati DeJure), profili circa i quali nessuna allegazione è stata avanzata dall'opponente. Pertanto, anche la doglianza relativa all'ISC è da rigettare.

Da ultimo, deve essere respinta anche l'eccezione relativa all'insufficienza della certificazione di cui all'art. 50 TUB ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Pur prescindendo dalla tardività della medesima, sollevata soltanto in sede di seconda memoria (cfr. memoria n. 2 di parte attrice, pp. 1 ss.), nel caso di specie, ferma la non contestata erogazione e consegna delle somme mutate, la Banca opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, ha prodotto agli atti il titolo costitutivo del finanziamento, ovverosia il relativo contratto, e il riferito piano di ammortamento; pertanto, l'onere su essa gravante si può ritenere correttamente ottemperato. L'opponente, al contrario, non ha provveduto a dimostrare giudizialmente l'avvenuta restituzione delle somme del finanziamento azionate in via monitoria, determinando così la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Addivenendo quindi al contratto di conto corrente n. 6312389.89 (ex 8561.82), parte attrice ha contestato il difetto di forma scritta del medesimo, rilevando la carenza di documentazione negoziale relativa a tale conto corrente e, in ogni caso, richiamando la giurisprudenza in materia di invalidità contratto cd. "mono firma" (cfr. atto di citazione, pp. 7 ss.).

La suddetta carenza documentale, tuttavia, lungi dal potersi ritenere ascrivibile alla Banca, appare riferibile, sulla scorta dei criteri di riparto della prova, alla stessa opponente. Per espressa ammissione di quest'ultima, infatti, il contratto di conto corrente n. 6312389.89 è stato azionato in via riconvenzionale (cfr. conclusioni attrice di cui in atto di citazione: *NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare che in relazione al conto corrente n. 631238.89 (ex 8561.82) ed ai contratti di apertura di credito in conto corrente la banca abbia incamerato, sulla scorta dell'elaborato peritale allegato e delle argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto,*



somme tutte illegittime poiché non dovute da parte del sig. Rosignoli a titolo di interessi, commissioni, spese ed oneri di qualsivoglia natura o comunque denominate, nella misura di euro 65.427,51 o di quella maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa”), non essendo stato oggetto di alcuna domanda in sede monitoria. Pertanto, in forza della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla terza intervenuta (cfr. comparsa conclusionale terza intervenuta, p. 23), il relativo *onus probandi* grava sull’attore in opposizione.

Alla luce di ciò, ribadita la genericità della richiesta di acquisizione di “*tutti i documenti che ancora la banca non ha prodotto spontaneamente ai sensi della procedura ex articolo 119 TUB e questo anche ai sensi dell’articolo 210 c.p.c.*” avanzata in sede di seconda memoria dall’attrice (cfr. memoria n.2 di parte attrice, p. 4), si deve concludere per il rigetto della domanda riconvenzionale promossa da questa, fermo il mancato ottemperamento dell’onere allegatorio e probatorio su essa gravante, con riguardo, in particolare, ai contratti di apertura del conto corrente (non avendo parte attrice neppure dedotto quando sarebbe stato aperto il primo contratto di conto corrente n. 8561.82 che sarebbe stato chiuso, con continuità, con l’apertura del nuovo c/c 631238.89, oppure meramente rinumerato, come indicato nella perizia del Dott. Salvini allegata). Né i contratti di conto corrente né i contratti di apertura di credito sono stati specificamente richiesti in esibizione alla Banca nel presente giudizio ex art. 210 cpc, a seguito delle produzioni della Banca ex art. 119 Tub di cui si dà atto al fascicolo di parte attrice. Pertanto, rispetto al primo contratto, quello n. 8561.82, nessuna verifica era possibile in assenza del contratto di apertura e degli estratti conto anteriori al 2001; per il c/c 631238.89, inoltre, non appare dimostrata la continuità con il primo, visto che gli estratti conto relativi al primo conto sono stati depositati fino al 31.3.2016 e quelli del secondo conto a partire dal 31.7.2016.

In definitiva, le domande e le eccezioni proposte dal sig. [REDACTED] vanno rigettate e il Decreto ingiuntivo n. 2960/2017 deve essere confermato.

In ogni caso, poi, quanto alla legittimazione della terza intervenuta, nella propria comparsa conclusionale, a pag. 4 l’attore ha rilevato “*altresì come la pubblicazione dell’avviso della cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, necessaria ai fini dell’efficacia della cessione stessa, rivesta la funzione di*



notifica al debitore ceduto e non sia sufficiente ai sensi dell'articolo 58 del T.U.B. per dimostrare il contratto di cessione ed il suo specifico contenuto (in tale senso Cassazione, Sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268)

come affermato anche dal Tribunale di Ferrara nella sentenza n. 288/2019 del 9.4.2019.”.

La titolarità del diritto a intervenire nel presente giudizio da parte di [REDACTED] non è stata dimostrata, alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798, in DeJure), che ha affermato che “*La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*”.

Nel caso in esame, la parte attrice ha contestato la legittimazione processuale della [REDACTED] alla prima udienza dopo la sua costituzione in giudizio, quella di precisazione delle conclusioni, e la terza intervenuta non ha integrato la prova relativa alla inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti, avendo depositato solo l'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale (doc. 3 fascicolo della terza intervenuta), rilevante solo ai fini dell'art. 1264 cc.

Non potrà quindi tenersi conto dell'intervento della [REDACTED] srl, come richiesto da parte attrice, e, in ogni caso, in ottemperanza all'art. 111 cpc, il processo si deve ritenere proseguito dalle parti originarie, senza che sia intervenuta alcuna estromissione della convenuta opposta.

Per quanto riguarda il rapporto processuale degli attori oppositori con la convenuta opposta, le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo (in base al valore di causa e ai compensi medi previsti dal DM 55/2014), non tenendosi conto della fase decisionale, nella quale la convenuta opposta non ha svolto difese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



Sentenza n. 1865/2021 pubbl. il 06/07/2021

RG n. 13194/2017

Repert. n. 3987/2021 del 06/07/2021

1. rigetta l'opposizione e conferma del Decreto ingiuntivo n. 2960/2017;
2. rigetta le domande riconvenzionali avanzate da [REDACTED];
3. rigetta la domanda di intervento di [REDACTED];
4. condanna l'attore opponente a pagare alla convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in euro 9.380,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.

FIRENZE, 6.7.2021

Il Giudice

dott. Caterina Condò

Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

